



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione ad uso pioppicoltura e sfalcio di Ha 28.46.00 di area demaniale denominata golena “ex Tappari” posta nell’alveo del fiume Adige nel comune di Masi (PD), ubicata in destra idraulica in vicinanza della località Boscovecchio di Badia Polesine (RO) tra gli stanti 44 e 52, richiesta in data _____ dal Sig./dalla Società _____ (C.F. e P.IVA _____) con sede in Via _____ – _____

- Pratica: _____

DESCRIZIONE DELL'OCCUPAZIONE L'area golenale demaniale oggetto della presente concessione risulta costituita da:

- un'area censita al N.C.T. del comune di Masi al Fg. 15 – Mapp. 103 per una superficie di Ha 17.97.12 di cui Ha 15.00.00 ad uso pioppicoltura ed Ha 2.97.12 (zona di rispetto) da adibirsi a sfalcio;
- una porzione di alveo inattivo non censito, compresa tra il mappale 103 e l'argine maestro, di circa Ha 10.48.88 ad uso sfalcio;

ARTICOLO 1

(oggetto della concessione)

La presente concessione viene rilasciata alla Ditta/Società..... nei limiti della competenza e della disponibilità dell'Amministrazione concedente e sono quindi salvi ed impregiudicati i diritti e le competenze di terzi, privati cittadini, Enti o Istituti. Il concessionario non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l'immediata decadenza del titolo. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la particolare destinazione d'uso a pioppeto dell'area e alle norme in materia di agricoltura, ambiente e sanità pubblica. Il concessionario sarà altresì

ALLEGATO A

ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi, privati e pubblici, in dipendenza della concessione e solleva pertanto l'Amministrazione da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. L'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere oggetto della concessione potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica. La validità del presente atto è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

(obblighi del concessionario)

Il concessionario s'intende vincolato a rispettare i seguenti obblighi:

1. acquisire a sua cura e spese tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni previste dalle normative vigenti in materia paesaggistica, urbanistica, edilizia, forestale, ambientale, ecc.. Si fa presente che le attività richieste ricadono all'interno di siti della Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
2. a utilizzare l'area in concessione nel rispetto di quanto autorizzato non modificandone la destinazione d'uso senza previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente a pena di decadenza della concessione;
3. a non realizzare su detta area alcuna opera, nemmeno a carattere precario, se non espressamente prevista dalla presente concessione. Ogni eventuale modifica od integrazione di quanto concesso dovrà essere nuovamente sottoposto ad istruttoria da parte dell'Amministrazione concedente. La realizzazione di opere in difformità rispetto a quanto concesso potrà comportare l'immediata decadenza della presente concessione, con l'obbligo di ripristino immediato dello stato preesistente;
4. a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore, nonché quelli di futura emanazione, in materia di polizia idraulica;
5. a rispettare la vigente normativa in materia ambientale, anche in relazione ai trattamenti fitosanitari;
6. a mantenere, a sue cure e spese, in perfetto stato i beni demaniali oggetto della presente concessione;

ALLEGATO A

7. a riparare tempestivamente, a sue cure e spese, qualunque danno eventualmente arrecato alle opere idrauliche e alle relative pertinenze per effetto della presente concessione;
8. ad eseguire, a sue cure e spese, le modifiche e gli spostamenti, anche temporanei e/o parziali, delle opere di cui alla presente concessione disposti dall'Amministrazione concedente o da altro Ente da questa autorizzato, qualora ciò si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, in particolare per esigenze connesse alla sicurezza idraulica, e per garantire comunque l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica;
9. ad apportare alle opere oggetto del presente disciplinare tutte quelle modifiche che siano ritenute necessarie per la tutela delle opere idrauliche, e a prendere tutti i provvedimenti che dovessero, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, dimostrarsi indispensabili per la pubblica incolumità.

ARTICOLO 3

(prescrizioni)

Le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. di aver presentato preliminarmente, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e della D.G.R.V. n. 1400/2017, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) o, qualora ne ricorrano i presupposti, apposita dichiarazione, nella quale il concessionario dichiara che gli interventi proposti non sono soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando alla stessa una relazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato, che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della predetta valutazione;
2. garantire il sesto d'impianto non inferiore a m 6 x 6, intendendo con ciò una distanza non inferiore a m 6 sia tra i filari disposti in senso normale alla corrente e sia tra i filari disposti nel senso della corrente;
3. mantenere una fascia libera dalla piantumazione di metri 10,00 dal ciglio golenale nonché di metri 100,00 dalla delimitazione di ponente del mappale 103. Dette aree di rispetto unitamente alla porzione di alveo inattivo non censito, compresa tra il mappale 103 e l'argine maestro (v. elaborato planimetrico - Allegato

ALLEGATO A

“D”), dovranno essere tenute costantemente libere dalla vegetazione spontanea mediante una regolare attività di sfalcio da effettuarsi in almeno tre cicli annui di norma nei mesi di maggio, luglio e settembre.

4. garantire nella fase di preparazione dell'area ad uso pioppeto, una pendenza verso fiume dei terreni o comunque assicurare un sistema di scolo delle acque, tale da evitare i ristagni d'acqua a ridosso del corpo arginale, considerato che il terreno golenale in questione è sommergibile durante le piene del fiume Adige,

5. ripristinare al termine della concessione, a proprie cure e spese, l'area oggetto di piantumazione provvedendo ad asportare ed allontanare le ceppaie dei pioppi e qualsiasi altro materiale legnoso presente, con successiva livellazione dei terreni senza asportazione alcuna di materiale inerte, in conformità alle prescrizioni dell'Amministrazione concedente;

6. non eseguire, sulla golenale in questione, sistemazioni che prevedano apporto di materiale da altri luoghi o cave, ma esclusivamente la normale manutenzione del pioppeto e dell'area a sfalcio (arature, fresature, ecc.);

7. realizzare tutte le attività relative all'esercizio dell'attività di pioppicoltura in modo da non creare pericoli, neppure temporanei, per la pubblica circolazione lungo la pista di servizio posta in sommità arginale, per la navigazione e la sicurezza idraulica, sia nel corso dei lavori che durante l'esercizio della presente concessione;

8. rispettare comunque tutte le condizioni o prescrizioni impartite dal personale dell'Amministrazione concedente anche se non espressamente riportate nel presente disciplinare.

L'inadempienza alle precedenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal personale dell'Amministrazione concedente, potrà comportare la decadenza della presente concessione e dovrà essere immediatamente ripristinata l'integrità dell'area demaniale in concessione a cura e spese del concessionario.

ARTICOLO 4

(durata della concessione)

La concessione avrà durata di 10 anni con decorrenza a partire dalla data del relativo decreto. Trascorso il periodo di anni 10 (dieci) dall'impianto del pioppeto la concessione si intenderà estinta a seguito del taglio dello stesso e alla messa in pristino stato del compendio. Il concessionario al termine della concessione dovrà

ALLEGATO A

restituire l'area libera da ceppaie e/o arbusti e in buono stato di conservazione. La data di cessazione dell'utilizzo dell'area verrà accertata con apposito Verbale. Qualora, per fatti o eventi a tutt'oggi non valutabili, l'Amministrazione concedente ritenesse, a proprio giudizio insindacabile, le opere in oggetto, in tutto o in parte, nocive alla stabilità delle arginature o dovesse utilizzare tale terreno in conseguenza di lavori di sistemazione idraulica, o comunque di pregiudizio per la sicurezza idraulica, la presente concessione potrà essere revocata e le opere dovranno essere demolite o adeguate secondo le disposizioni che l'Amministrazione concedente in tale sede impartirà, con conseguente impegno da parte del concessionario a provvedere all'immediato abbattimento ed asporto delle piante insistenti, senza che lo stesso possa accampare altri particolari diritti o compensi, oltre quelli previsti dalle norme in vigore in materia d'espropriazioni. Il concessionario rimarrà comunque sottoposto ai vincoli del presente disciplinare indipendentemente dai termini di scadenza qualora non dovesse riportare il compendio demaniale al pristino stato o in mancanza di formale subentro di altra ditta concessionaria.

ARTICOLO 5

(Rinuncia/subentro)

Il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Amministrazione concedente, la rinuncia alla presente concessione. In caso di rinuncia il canone è dovuto fino all'annualità. In caso di morte del concessionario, la concessione si trasferisce in capo agli eredi, i quali devono comunicare all'Amministrazione concedente l'evento, affinché quest'ultimo possa procedere con la voltura, ossia a modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.

ARTICOLO 6

(cauzione)

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e dalla normativa vigente il concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di Euro _____ a mezzo bonifico bancario a favore della Regione del Veneto. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o incamerata per irregolarità commesse dal concessionario.

ARTICOLO 7

(canone di concessione)

Il canone annuo è stabilito in Euro.....che il concessionario si impegna a versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si provvederà d'ufficio a far versare al concessionario il relativo conguaglio. Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in toto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà l'immediato pagamento del canone integrativo dovuto. Ove l'utilizzo dell'area dovesse protrarsi oltre la scadenza della presente concessione, l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 8

(spese)

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua istruttoria sono a carico del concessionario che firma per accettazione.

ARTICOLO 9

(controversie)

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate.

Rovigo, li

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Fabio Galiazzo